



TRIBUNALE DI CASSINO

- PRESIDENZA -

Decr. n. 76/20

**OGGETTO: Misure organizzative ex art. 83, commi 6 e 7, del D.L. n. 18/2020 –
Settore Civile.**

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Visti gli artt. 9, 10 e 36 del D.L. n. 23/2020;

Visti i commi 6 e 7 dell'art. 83 del D.L. 18/2020;

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale sono state date ulteriori disposizioni a fronte del protrarsi fino all'11 maggio 2020 della sospensione *ex lege* dell'attività giudiziaria onde scongiurare, anche nel nostro settore istituzionale di attività pubblica, i gravi rischi e gli effetti negativi della pandemia da COVID-19 in corso ormai da circa due mesi;

Ritenuta, tuttavia, la necessità di adottare sin d'ora anche misure organizzative per la trattazione degli affari giudiziari del settore Civile - necessarie al fine di consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie raccomandate dal Ministero della Salute e, in particolare, di evitare assembramenti all'interno degli Uffici Giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone - anche per la cd. 2a fase, vale a dire il periodo compreso, allo stato, tra l'11 maggio 2020 e il 30 giugno 2020;

Sentita - come prescrive l'art. 83, comma 6, del D.L. n. 18/2020 - "*l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione*", ricevendone un mero rinvio alle disposizioni e raccomandazioni di carattere sanitario impartite nel presente periodo (v. nota allegata);

Sentiti - anche in apposite riunioni con collegamenti da remoto (tramite l'applicativo *Teams* di Microsoft) - il Presidente ed i giudici della Sezione civile, nonché il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino;

Su espressa proposta scritta - formulata nei termini che seguono e che lo scrivente fa interamente propria - del Presidente della Sezione Civile, dott. Pignata, coadiuvato in particolare dai colleghi dott.ssa Gualtieri, per il settore Lavoro e Previdenza, e dott. Sandulli, per il settore Fallimenti ed Esecuzioni, alla quale hanno aderito tutti gli altri giudici addetti alla Sezione;

DISPONE

I) Rito ordinario di cognizione

1) nei procedimenti civili di primo e di secondo grado regolati dal rito ordinario di cognizione, le udienze già fissate per precisazione delle conclusioni si svolgeranno mediante deposito in cancelleria, da eseguire con modalità telematica il giorno dell'udienza, di una memoria contenente la sola precisazione delle conclusioni; dalla data della predetta udienza la causa si intende trattenuta in decisione e decorrono i termini perentori previsti dall'art. 190, primo comma, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;

2) le cause già fissate per la decisione ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c., verranno decise con modalità prevista al precedente punto n. 1) prima parte, intendendosi l'udienza già fissata come udienza di precisazione delle conclusioni;

3) nei procedimenti civili nei quali è già stato concesso il termine per avviare il procedimento di mediazione ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010 ovvero il termine per avviare il procedimento di negoziazione assistita ai sensi del d.l. n. 132 del 2014, l'udienza già fissata per conoscere l'esito della mediazione ovvero della negoziazione assistita si svolgerà mediante il deposito in cancelleria, da eseguire con modalità telematica il giorno dell'udienza, di una memoria contenente le richieste delle parti (richiesta di concessione dei termini *ex art.* 183, sesto comma, c.p.c. ovvero richiesta di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni);

4) le udienze di procedimenti regolati dal rito ordinario di cognizione fissate per la decisione sulle istanze istruttorie delle parti si svolgeranno mediante scambio di note scritte (da depositare con modalità telematica il giorno dell'udienza) nelle quali le parti dichiareranno se intendono insistere nelle richieste istruttorie già formulate ovvero chiedere la fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni; da tale data la causa si intende trattenuta a riserva sulle istanze delle parti;

II) Rito sommario di cognizione

5) nei procedimenti regolati dal rito sommario di cognizione, le udienze già fissate per la discussione finale della causa si svolgeranno secondo le modalità previste al punto 2)

III) Rito del lavoro e locatizio

6) nei procedimenti di primo grado regolati dal rito del lavoro o da quello locatizio, le udienze già fissate per la discussione finale si svolgeranno mediante scambio di note scritte da depositare con modalità telematica il giorno della già fissata udienza di discussione; il giorno già fissato per l'udienza il giudice designato depositerà la sentenza o il dispositivo riservandosi termine per la motivazione; restano fermi i termini già assegnati alle parti per il deposito di note prima dell'udienza di discussione; nel caso in cui tale termine debba essere calcolato a ritroso e scada in data antecedente il 12 maggio 2020, il giudice differirà l'udienza di discussione al fine di consentire alle parti di rispettarlo;

7) nei procedimenti di secondo grado regolati dal rito del lavoro, le udienze già fissate per la discussione finale si svolgeranno mediante scambio di note scritte da depositare con modalità telematica il giorno della già fissata udienza di discussione; in analogia al termine previsto dal combinato disposto degli artt. 438 e 430 c.p.c., entro i 15 giorni successivi a tale data il giudice designato depositerà la sentenza; restano fermi i termini già assegnati alle parti per il deposito di note prima dell'udienza di discussione; nel caso in cui tale termine debba essere calcolato a ritroso e scada in data antecedente il 12 maggio 2020, il giudice differirà l'udienza di discussione al fine di consentire alle parti di rispettarlo;

IV) Disposizioni ulteriori per le controversie di lavoro e di previdenza

8) nei procedimenti regolati dall'art.1, commi 47-50, della l. n. 92 del 2012, le udienze già fissate per la discussione finale si svolgeranno mediante il deposito in cancelleria, da eseguire con modalità telematica entro la data dell'udienza, di note scritte e il deposito, da eseguire con la medesima modalità entro i successivi 15 giorni, di note in replica; il giudice emetterà fuori udienza l'ordinanza decisoria;

9) nei procedimenti regolati dall'art. 1, commi 51-57, della l. n. 92 del 2012, le udienze già fissate per la discussione finale, si svolgeranno mediante il deposito in cancelleria, da eseguire con modalità telematica entro la data dell'udienza, di note scritte; in analogia al termine previsto dall'art. 51, comma 57, l. n. 92 del 2012, il giudice designato depositerà la sentenza entro i 10 giorni successivi a tale data; restano fermi i termini eventualmente già assegnati alle parti per il deposito di note prima dell'udienza di discussione; nel caso in cui tale termine debba essere calcolato a ritroso e scada in data antecedente il 12 maggio 2020, il giudice differirà l'udienza di discussione al fine di consentire alle parti di rispettarlo;

10) nei procedimenti previdenziali ed assistenziali, le udienze già fissate per la discussione finale si svolgeranno secondo quanto previsto al precedente punto 6);

11) nei procedimenti di lavoro e previdenza e assistenza (inclusi quelli di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-*bis* c.p.c.), le udienze già fissate per la comparizione del C.T.U. al fine del conferimento dell'incarico allo stesso potranno essere trattate da remoto secondo le modalità di cui all'art. 83. Comma 7, lettera f) secondo quanto previsto dal successivo Capo VII

V) Procedure concorsuali

12) i procedimenti o sub-procedimenti di cui agli artt. 26 (reclamo avverso atti del G.D.), 36 (reclamo avverso atti del Curatore), 98 (opposizioni allo stato passivo, impugnazioni e revocazioni di crediti ammessi), 116 (giudizio di conto, ma solo se si è esaurita la fase innanzi al G.D.), 129 (omologazione del concordato fallimentare), 136 (risoluzione del concordato fallimentare), 137 (annullamento del concordato fallimentare), 162 (inammissibilità del concordato preventivo), 169-*bis* (sospensione o scioglimento di contratti pendenti), 173 (revoca di ammissione alla procedura di concordato preventivo e norme collegate), art. 180 (omologazione del concordato preventivo); 182 bis (omologazione di accordi di ristrutturazione); 182-*bis*, comma 6 (misure protettive in pendenza

di formazione dell'accordo di ristrutturazione); 182-*septies* (accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari) e 186 (risoluzione ed annullamento del concordato preventivo), r.d. n. 267 del 1942 (Legge fallimentare) saranno trattati secondo le disposizioni che seguono:

- i) la parte interessata deposita telematicamente il ricorso/istanza con i documenti allegati;
- ii) il giudice assegna, con provvedimento telematico o steso in calce, termini alla parte per la notifica ed ai controinteressati per la loro costituzione;
- iii) l'istante esegue le notifiche e deposita telematicamente, entro giorni 5 dalla restituzione, l'atto notificato con la prova della notifica;
- iv) le controparti depositano telematicamente, entro il termine assegnato, la memoria di costituzione con i documenti allegati;
- v) il giudice, se richiesto e se non vietato dalla legge o inutile, avuto riguardo al tipo di procedimento, può concedere, con provvedimento telematico o cartaceo, alle parti termini per: *aa*) replicare alle difese della controparte e precisare domande ed eccezioni; *bb*) produrre nuovi documenti ed articolare istanze istruttorie; *cc*) replicare alle istanze istruttorie e chiedere prova contraria; altrimenti si riserva o rimette gli atti al collegio concedendo termine per note conclusionali;
- vi) qualora il giudice abbia concesso i termini di cui al punto che precede, le parti depositano le memorie telematicamente nei termini assegnati;
- vii) qualora siano chieste prove orali, il giudice provvede, telematicamente o in cartaceo, sulle stesse, fissando udienza per l'assunzione; in questo caso cessa la trattazione scritta;
- viii) qualora debba procedersi a C.T.U., il giudice nomina il perito, fissando udienza per il giuramento ed il conferimento dell'incarico; anche in questo caso cessa la trattazione scritta;
- ix) qualora non siano chieste prove orali (ad esempio: ordini di esibizione) e non debba procedersi a C.T.U., il giudice provvede sulle istanze istruttorie, acquisendo i documenti prodotti e/o assegnando termine per la produzione/acquisizione;
- x) acquisita la prova o qualora la fase istruttoria non debba (per disposizione di legge) o non possa (in ragione della natura del procedimento) svolgersi, in tutto o in parte, il giudice si riserva o rimette gli atti al collegio, eventualmente concedendo (sempre se previsto dalla legge) termine per note conclusionali;
- x) le disposizioni che precedono si applicano anche ai procedimenti già pendenti a partire dalla fase in cui si trova il procedimento;

13) i ricorsi per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza (artt. 15 e 195 l. fall.; art. 3 d.lgs. n. 270/1999) depositati prima del 9 marzo 2020 saranno trattati con le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lett. h). Si rappresenta che qualora il debitore non costituito intenda comparire di persona per essere sentito, dovrà presentare un'apposita istanza da inviare via e-mail alla Cancelleria fallimentare, che sarà poi inserita nel fascicolo telematico a cura della Cancelleria stessa; in tal caso verrà fissata ulteriore udienza prefallimentare da svolgersi secondo le modalità di cui all'art. 83 co. 7, lett. f) D.L. cit.; in subordine, in caso di oggettivo impedimento del debitore ad avvalersi di collegamento da remoto, lo stesso debitore potrà essere sentito secondo le modalità ordinarie, fermo restando il collegamento da remoto delle parti costituite;

14) i ricorsi per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza (artt. 15 e 195 l. fall.; art. 3 d.lgs. n. 270/1999) depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono

improcedibili, tranne il caso in cui il ricorso sia stato presentato dal Pubblico ministero, quando nel medesimo è richiesta l'emissione di provvedimenti cautelari o conservativi di cui all'art. 15 co. 8 l. fall.

Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 fa seguito – in ragione della ripresentazione di una nuova istanza in data successiva al 30 giugno 2020 – la dichiarazione di fallimento o dello stato di insolvenza, il periodo tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020 non viene computato né ai fini del calcolo dell'anno decorrente dalla cancellazione del registro delle imprese ex art. 10 l. fall., né fini del calcolo dei termini stabiliti dall'art. 69 bis l. fall. per la proposizione delle azioni revocatorie.

15) In relazione ai concordati preventivi ed agli accordi di ristrutturazione:

- i) i termini di adempimento delle procedure – già omologate alla data del 23 febbraio 2020 – che scadono nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi;
- ii) per le procedure non ancora omologate alla data del 23 febbraio 2020 i debitori possono presentare fino all'udienza fissata per l'omologa una istanza finalizzata alla concessione di un termine non superiore a novanta giorni finalizzato alla presentazione ex novo di una proposta di concordato ex art. 161 l. fall. o di un nuovo accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall. nella quale possa tener conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica;
- iii) sempre per le procedure non ancora omologate alla data del 23 febbraio 2020 i debitori i debitori possono presentare fino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione di nuovi termini, il cui differimento non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie, corredata dalla documentazione comprovante la necessità di modifica dei termini;
- iv) il debitore che ha presentato una proposta di concordato preventivo c.d. in bianco, il quale ha ottenuto la concessione del termine di cui all'art. 161 co. 6 l. fall. per la presentazione della proposta e del piano definitivi, che sia già stato prorogato dal Tribunale, può prima della scadenza presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L'istanza indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemologica Covid-19;
- v) allo stesso modo, il debitore che ha ottenuto la concessione del termine ex art. 182 bis co. 7 l. fall. può presentare l'istanza di proroga cui al suddetto punto iv).

16) le udienze di approvazione del rendiconto ex art. 116 l. fall. (nella fase innanzi al G.D.) sono sospese fino all'11 maggio 2020. Successivamente, saranno trattate con le modalità di cui all'art. 83 co.7 lett. h) D.L. cit. previo deposito telematico da parte del curatore di note scritte contenenti l'istanza di approvazione del rendiconto, alle quali sarà allegata la documentazione comprovante l'effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 116 co. 3 l.f.; i creditori che volessero partecipare all'udienza dovranno espressamente manifestare tale volontà al curatore via pec almeno 5 giorni prima dell'udienza. In tal caso, il curatore farà presente la circostanza al giudice, depositando nota scritta nel fascicolo telematico della procedura, e verrà fissata ulteriore udienza per l'approvazione del rendiconto, da svolgersi secondo le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lett. f) D.L. cit..

17) In relazione ai progetti di riparto parziali, i Curatori fallimentari:

- i) sono invitati a depositare entro il 30 giugno 2020 i progetti di riparti parziali in tutte le procedure aventi depositi superiori ad euro 50.000,00, ma escludendo: a) quelle espressamente esentate dal G.D. con provvedimento depositato nell'ultimo quadrimestre; b) quelle con riparti effettuati nell'ultimo quadrimestre; c) quelle in fase di rendiconto finale;
- ii) sono autorizzati a depositare istanze di acconto precisando che il relativo mandato di pagamento sarà emesso contestualmente a quelli esecutivi del riparto anche parziale;
- iii) sono autorizzati inoltre a depositare istanze di ulteriore acconto in relazione a riparti parziali già effettuati (ad esempio, qualora il professionista, in regola con gli obblighi informativi, abbia ricevuto un acconto da motivatamente rivalutare perché inferiore alla somma tra il minimo del passivo accertato ed il medio dell'attivo già realizzato ovvero inferiore al minimo liquidabile) riservando al Collegio la concreta valutazione dell'importo ulteriormente attribuibile;
- iv) sono invitati a procedere, in presenza di attivo sufficiente, al pagamento di tutti i creditori prededucibili che abbiano già terminato la propria attività.

18) Sono revocati gli esperimenti di vendita ricompresi tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 in quanto involgono anche attività giudiziaria (segnatamente sopralluoghi) da svolgersi in luoghi per i quali non è possibile adottare le misure organizzative (di concerto con l'A.S.) idonee ad evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone.

Per questi motivi:

- i) sono revocati tutti gli esperimenti di vendita fissati tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020 mandando al Curatore/Commissario/Liquidatore Giudiziale, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sui siti già utilizzati per la pubblicità e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita revocata dal G.D.";
- ii) i Curatori/Commissari/Liquidatori Giudiziali, ovvero i gestori se incaricati delle vendite, non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentiranno di effettuare offerte telematiche;
- iii) il giorno fissato per gli esperimenti come sopra revocati, i Curatori, i Commissari, i Liquidatori Giudiziali sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire in sala aste la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il professionista è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;
- iv) in relazione alle procedure nelle quali gli avvisi di vendita non siano stati ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di vendita emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione seguirà la ricalendarizzazione di cui al successivo punto vii);
- v) sono sospesi gli accessi per le visite e le stime presso gli immobili per qualunque ragione sino al 30 giugno 2020;
- vi) è inoltre sospeso, dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 incluso, il termine per il versamento del saldo prezzo, quale che sia la modalità secondo cui lo stesso debba avvenire: pertanto, se il termine viene a scadenza nel periodo cuscinetto il suo decorso riprenderà dal 12 maggio 2020. Laddove

l'aggiudicatario proceda al versamento del saldo prezzo nell'arco del menzionato intervallo temporale resta salvo l'acquisto compiuto.

vii) gli esperimenti di vendita che avrebbero dovuto tenersi tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono ricalendarizzati dal Professionista a far data dal 15 ottobre 2020, previo nuovo avviso di vendita ed espletamento della pubblicità nei medesimi termini di cui all'ordinanza di vendita.

19) La situazione contingente implica una regolamentazione attenta dell'attività di liberazione che pur non dimenticando l'interesse del creditore e dell'aggiudicatario, tiene conto dell'esigenza sanitaria in corso, a tutela dei soggetti che occupano il cespite, ma anche di coloro che saranno deputati alla liberazione, pertanto:

i) sono sospese tutte le attività di liberazione – anche in corso – sino alla data del 30 giugno 2020, anche in considerazione di quanto disposto dall'art. 103 co. 6, D.L. n. 18/2020, tranne ove si riscontrino le seguenti situazioni: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

ii) per le procedure in cui sia avvenuta l'aggiudicazione e versato il saldo prezzo ma la liberazione non sia stata (per qualsiasi motivo) portata a termine; oppure (per qualche motivo) non ancora disposta, il Curatore invierà al Giudice delegato: (eventualmente) istanza di emissione dell'Ordine di Liberazione (ove non ancora emesso), corredata di sintetica relazione circa lo stato di occupazione del bene (come risultante dagli atti) sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, nonché altra utile precisazione in relazione alla delicatezza (sia dal punto di vista pratico che sanitario) dell'attività liberatoria. All'esito di ciò il Giudice provvederà sulla liberazione, eventualmente prevedendo cautele o tempistiche particolari.

20) A seguito dell'adozione dei D.L. nn. 11/2020 e 18/2020, tenuto conto che ogni attività endoprocedurale va compiuta in forma telematica, sono sospesi fino al giorno 11 maggio 2020 compreso tutti gli incontri dei magistrati con i consulenti tecnici, C.F., custodi, delegati alle vendite ed ausiliari a qualsiasi titolo nominati i quali sono espressamente invitati ad esaminare ogni informazione via PCT.

21) I G.D. in applicazione dei D.L. nn. 11/2020 e 18/2020 emettono mandati di pagamento telematico autorizzando il Curatore: i) a scaricare il mandato inviato telematicamente dalla Cancelleria; ii) a dichiararne, sotto la propria responsabilità, la conformità all'originale telematico; iii) all'esecuzione dell'operazione bancaria; iv) al deposito sul PCT della copia quietanzata con il timbro dell'istituto di credito.

22) I colloqui in Tribunale dei Professionisti con i Giudici delegati sono sospesi – allo stato – sino alla data dell'11 maggio 2020 incluso, allorché potranno essere ripresi, previo appuntamento soltanto nel rispetto delle condizioni prescritte dal Presidente del Tribunale di concerto con l'A.S.. Le istanze, anche interlocutorie, vanno quindi depositate via PCT essendo immediatamente esaminabili telematicamente.

A discrezione del singolo magistrato alcuni colloqui potranno essere svolti su piattaforma Microsoft TEAMS.

23) Per l'apposizione dei sigilli di cui all'art. 84 l.fall., trattandosi per sua natura di attività caratterizzata da urgenza, il Curatore dovrà procedervi solo se lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva all'11 maggio 2020.

Le attività di inventario sino all'11 maggio 2020 incluso sono sospese salvo qualora siano prodromiche all'attività di vendita ex art. 104 ter, c. 7, l. fall., ovvero salvo quando dal ritardo possa derivare concreto pregiudizio all'interesse dei creditori. Ciò non di meno il Professionista dovrà procedervi solo se lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva all'11 maggio 2020.

24) L'Esperto stimatore potrà procedere allo svolgimento di tutte le attività di controllo della documentazione agli atti del fascicolo telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia ottenibile con modalità telematica fatte salve, ovviamente, le pur possibili sospensioni dell'attività degli Uffici competenti allo stato non prevedibili.

Sino alla data dell'11 maggio 2020 incluso l'Esperto stimatore deve ritenersi comunque esonerato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici e presso la Cancelleria fallimentare.

Sino alla data dell'11 maggio 2020 incluso sarà esonerato dallo svolgere accesso presso il cespite staggito, salvo indifferibili ragioni di urgenza da sottoporre al vaglio del Giudice delegato e comunque sempre solo se lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva all'11 maggio 2020.

25) Le verifiche dello stato passivo sono rinviate con decreto del G.D. a data successiva al 30 giugno 2020.

VI) Esecuzioni immobiliari

26) L'udienza prevista per l'emissione dell'ordinanza di vendita ex art. 569 c.p.c. non rappresenta una attività connotata dai caratteri di urgenza.

Quindi il G.E. rinvierà le udienze a data successiva al 30 giugno 2020, anche in considerazione della sospensione dell'attività degli esperti stimatori.

Nel decreto di differimento verrà specificato che possono ritenersi differiti i termini processuali collegati all'udienza in questione.

I Custodi procederanno a segnalare in via telematica eventuali problematiche al giudice connesse al loro incarico.

I debitori esecutati che intendono presentare istanza di conversione procederanno al deposito telematico della istanza con allegata la prova del versamento per accedere al beneficio.

Il giudice valuterà la ammissibilità della istanza con apposito atto e fisserà udienza dopo il 30 giugno 2020, precisando che la valutazione della ammissibilità della istanza resterà ferma alla data

del provvedimento del G.E. nonostante il lasso temporale intercorrente tra la valutazione di ammissibilità e la data di udienza.

Sempre con contraddittorio scritto si terranno gli incumbenti inerenti la verifica delle conversioni di pignoramento. I termini per il versamento delle rate ricompresi tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020, avendo natura processuale, sono sospesi in conformità al disposto di cui all'art. 83 D.L. n. 18/2020, con slittamento delle mensilità. Nei casi di versamento effettuato su libretto, se l'udienza di assegnazione parziale sia fissata nell'intervallo temporale tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020, tenuto conto dell'esigenza di limitare l'accesso alle Cancellerie, l'incombente della distribuzione sarà differito di sei mesi e si procederà – quindi – al versamento di quanto riscosso nell'ultimo anno.

27) L'Esperto stimatore potrà svolgere tutta l'attività di controllo della documentazione agli atti del Fascicolo Telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare, tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia richiedibile, visionabile ed ottenibile con modalità telematica, mentre:

- sino alla data del 30 giugno 2020 sarà sollevato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici ed allo stesso modo presso il cespite staggito, salvo ove la presenza dello stesso sia necessaria ed indifferibile, unitamente a quella del custode, come esplicitato nel paragrafo seguente;
- i termini di deposito ed invio della perizia saranno calcolati a ritroso in base alla data dell'udienza come eventualmente ricalendarizzata dal Giudice dell'esecuzione. Ove tale termine non sia congruo – in relazione all'impossibilità di accesso presso i luoghi indicati nel periodo precedente – l'esperto depositerà istanza di proroga, esplicitando le circostanze di tempo e di fatto che non hanno reso possibile il deposito della perizia nei termini indicati dall'art. 173 *bis* disp. att. c.p.c..

28) Anche per l'attività del Custode giudiziario vanno applicate le stesse cautele previste per l'Esperto stimatore.

In particolare il Custode continuerà a svolgere tutta quell'attività compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line (versamento su conti correnti, istanze al giudice dell'esecuzione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di bozze di provvedimenti *et similia*...), invece:

- le visite, al fine di accompagnare potenziali offerenti presso i cespiti pignorati, sono sospese sino al 30 giugno 2020;
- gli accessi presso il cespite pignorato sono sospesi sino alla data del 30 giugno 2020, ad eccezione delle seguenti ipotesi: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

In questi casi il Custode ne notificherà prontamente il Giudice dell'Esecuzione, al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso;

- il Custode sottoporrà al Giudice dell'Esecuzione modalità on-line di gestione del cespite (per acquisizione documentazione, per accrediti dei frutti del cespite) al fine di valorizzare il bene oggetto di pignoramento.

29) La situazione contingente implica una regolamentazione attenta dell'attività di liberazione che pur non dimenticando l'interesse del creditore e dell'aggiudicatario, tiene conto dell'esigenza sanitaria in corso, a tutela dei soggetti che occupano il cespite, ma anche di coloro che saranno deputati alla liberazione, pertanto:

- sono sospese tutte le attività di liberazione – anche in corso – sino alla data del 30 giugno 2020, anche in considerazione di quanto disposto dall'art. 103 co. 6, D.L. n. 18/2020, tranne ove si riscontrino le situazioni già enucleate nel paragrafo 2, ossia: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

- per le procedure in cui sia avvenuta l'aggiudicazione e versato il saldo prezzo ma la liberazione non sia stata (per qualsiasi motivo) portata a termine; oppure (per qualche motivo) non ancora disposta, il Custode invierà al Giudice dell'Esecuzione: (eventualmente) istanza di emissione dell'Ordine di Liberazione (ove non ancora emesso), corredata di sintetica relazione circa lo stato di occupazione del bene (come risultante dagli atti) sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, nonché altra utile precisazione in relazione alla delicatezza (sia dal punto di vista pratico che sanitario) dell'attività liberatoria. All'esito di ciò il Giudice provvederà sulla liberazione, eventualmente prevedendo cautele o tempistiche particolari.

30) Tutti gli esperimenti di vendita fissati tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020 sono da intendersi revocati e verranno ricalendarizzati direttamente dal Custode-delegato secondo quanto previsto nel successivo punto 7), pertanto:

i) sono revocati tutti gli esperimenti di vendita fissati tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020 incluso, mandando al Custode-Professionista delegato ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita revocata dal G.E.";

ii) la Cancelleria non accetterà più il deposito delle offerte in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto;

iii) le operazioni ed i verbali di apertura delle buste relativi agli esperimenti di vendita che avrebbero dovuto tenersi nei giorni ricompresi tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020 sono tutti rinviati al 12 maggio 2020, presso la sala Avvocati, sede di via Tasso, al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione da parte della Cancelleria delle cauzioni agli offerenti con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire presso la sala Avvocati di via Tasso, la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il delegato è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;

iv) in relazione alle procedure nelle quali gli avvisi di vendita non siano stati ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione seguirà la calendarizzazione prevista nel successivo punto vii);

v) per lo stesso periodo, sono sospese le attività del Custode funzionali alla liquidazione del bene, e cioè le visite all'immobile da parte di eventuali interessati;

vi) è inoltre sospeso dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 incluso il termine per il versamento del saldo prezzo, quale che sia la modalità secondo cui lo stesso debba avvenire: pertanto, se il termine viene a scadenza nel periodo cuscinetto il suo decorso riprenderà dal 12 maggio 2020. Laddove l'aggiudicatario proceda al versamento del saldo prezzo nell'arco del menzionato intervallo temporale resta salvo l'acquisto compiuto;

vii) gli esperimenti di vendita che avrebbero dovuto tenersi tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020 sono ricalendarizzati dal Delegato a far data dal 15 ottobre 2020, previo nuovo avviso di vendita ed espletamento della pubblicità nei medesimi termini di cui all'ordinanza di vendita delegata.

31) In relazione agli esperimenti di vendita già fissati tra il 12 maggio 2020 ed il 30 giugno 2020 deve osservarsi che, successivamente al periodo di sospensione (12 maggio 2020), le misure organizzative idonee, secondo la realtà locale, a soddisfare le esigenze superiori di salvaguardia della salute pubblica sono sostanzialmente affidate ai Capi degli uffici di concerto con le altre Autorità a ciò preposte.

Anche l'organizzazione degli Uffici delle esecuzioni immobiliari, intorno ai quali ruotano una pluralità di soggetti che sono chiamati a svolgere plurime attività non solo in Tribunale e nelle aule d'udienza ma anche direttamente sul territorio, impone un ripensamento organizzativo ispirato da un lato a soddisfare appieno l'esigenza superiore di salvaguardia della salute pubblica e, dall'altro, a non frustrare del tutto il sistema delle esecuzioni immobiliari che è scandito da precise tempistiche funzionali anche a garantire la trasparenza del mercato delle vendite coattive.

Quanto detto impedisce di fatto la tenuta delle vendite in quanto le attività che normalmente le precedono (contatti con il professionista, visite da parte dei potenziali offerenti, ecc.) di fatto frustrerebbero le finalità preventive e di tutela della salute pubblica, pertanto:

i) in relazione agli esperimenti di vendita fissati tra il 12 maggio 2020 ed il 30 giugno 2020 si dispone il differimento secondo la calendarizzazione di cui al successivo punto v). Si manda, pertanto, al Custode-delegato ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione "Vendita differita dal G.E.";

ii) la Cancelleria non accetterà più il deposito delle offerte in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto;

iii) il giorno originariamente fissato per gli esperimenti come sopra differiti, i Delegati sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di differimento con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di un cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire presso la Sala Avvocati, in via Tasso, la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il Delegato è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;

iv) in relazione alle procedure nelle quali gli avvisi di vendita non siano stati ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione seguirà la calendarizzazione prevista nel successivo punto v);

v) Gli esperimenti di vendita che avrebbero dovuto tenersi tra il 12 maggio 2020 ed il 30 giugno 2020, sono ricalendarizzati direttamente dal Delegato a far data dal 15 dicembre 2020, previo nuovo

avviso di vendita ed espletamento della pubblicità nei medesimi termini di cui all'ordinanza di vendita delegata;

32) Il Giudice dell'Esecuzione continuerà ad emettere i decreti di trasferimento ex 586 c.p.c., purché il deposito della bozza (in word) da parte del Professionista delegato e la allegazione dei documenti, avvenga esclusivamente in modalità telematica, compatibilmente con il ripristino dell'attività di Cancelleria.

La redazione dell'atto avverrà anche essa in modalità esclusivamente telematica.

Gli adempimenti successivi tra cui registrazione e trascrizione del decreto, saranno curati secondo le modalità già disciplinate dall'Ufficio, e limitando, per quanto possibile, l'accesso e la presenza fisica negli uffici preposti.

33) Il G.E., delegherà ai Professionisti delegati l'udienza di approvazione dei progetti di distribuzione fissati fino al 30 giugno 2020. In particolare, rinvierà ad una data successiva all'11 maggio 2020 l'approvazione dei progetti inizialmente fissata in data antecedente, che si terrà sempre davanti ai Delegati.

In considerazione del combinato disposto di cui agli artt. 596 e 597 c.p.c., tenuto conto che "la mancata comparizione alla prima udienza e in quella fissata a norma dell'articolo 485 ultimo comma, importa approvazione del progetto", si invitano le parti a non comparire all'udienza in assenza di contestazioni.

A tal riguardo il Delegato avrà cura di inviare il progetto al debitore e a tutti i creditori, corredato da un modulo per l'espressione del parere (favorevole o contrario - con eventuali motivazioni). Il professionista delegato si renderà, inoltre, disponibile a spiegare chiaramente i criteri che sono stati posti a fondamento del progetto, in tutte le sue componenti, effettuando - se necessario - delle modifiche al progetto depositato. E' importante che il professionista delegato cerchi di raccogliere in modo esplicito tutti i pareri dei soggetti che sono chiamati ad esprimersi, tramite i moduli inviati. Nel caso in cui le parti invece intendessero sollevare contestazioni, le stesse andranno depositate nel fascicolo telematico entro cinque giorni anteriori all'udienza già fissata; in tal caso, il G.E. fisserà udienza davanti a sé dopo il 30 giugno 2020. Nel caso di necessità di fissazione di nuove udienze di approvazione del progetto di distribuzione dopo l'11 maggio 2020, il G.E. adotterà analogo decreto. Resta inteso che, relativamente al compenso (e al rimborso delle spese) per l'opera prestata da tutti gli Ausiliari, è indispensabile ottenere preventivamente la liquidazione da parte del G.E..

VII) Esecuzioni mobiliari

34) Sono rinviati di ufficio i procedimenti con udienze fissate fino a tutto l'11 maggio 2020 – fatte salve le limitate eccezioni indicate all'art. 2, comma 2, lett. g), del decreto legge n. 11/2020, da individuare secondo i criteri sopra esposti – anche a data successiva al termine del 31 maggio 2020 di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto legge, per esigenze di adeguata gestione dei ruoli, e utilizzando le udienze che non siano già gravate da numerosi procedimenti e le udienze libere specificate nei provvedimenti organizzativi adottati dallo scrivente;

35) sono sospesi i ricevimenti con Avvocati ed Ausiliari fino all'11 maggio 2020 incluso;

36) i procedimenti assolutamente urgenti saranno fissati ad orario differenziato, in modo da evitare attese con conseguente assembramento di persone;

37) gli Avvocati sono invitati a:

- i) curare il deposito di atti processuali, documenti ed istanze esclusivamente in via telematica e ad evitare in modo assoluto l'accesso alle Cancellerie;
- ii) privilegiare, nelle comunicazioni con le cancellerie riferite a casi di oggettiva urgenza, la modalità di comunicazione telefonica o di posta elettronica;
- iii) formulare eventuali istanze di interlocuzione con i giudici solo con riferimento a procedimenti urgenti – ivi compresi quelli di norma valutati nel corso del cd. turno quotidiano per gli affari urgenti – e a inoltrarle solo mediante invio nel relativo fascicolo telematico;
- iv) a non accedere all'Ufficio fino all'11 maggio 2020 incluso per ritirare copie esecutive di atti, svincolare somme depositate su libretti di deposito bancario e richiedere certificati;

38) Si prevede che l'Istituto Vendite Giudiziarie:

- v) sospenda fino all'11 maggio 2020 incluso le operazioni di ricognizione ed asporto dei beni pignorati;
- vi) faccia applicazione della sospensione dei termini processuali fino all'11 maggio 2020 incluso anche con riferimento allo svolgimento delle attività che, nell'ambito delle vendite forzate, possono essere svolte dall'Istituto, dalle parti e dagli eventuali offerenti ed aggiudicatari.

VIII) Disposizioni comuni

39) le disposizioni in materia di trattazione scritta che precedono valgono, ricorrendone i rispettivi presupposti di applicabilità, anche per le cause di cui all'art. 83, co. 3, d.l. n. 18 del 2020;

40) nei casi previsti ai punti precedenti, i provvedimenti previsti dal codice di procedura civile in caso di inattività delle parti potranno essere pronunciati solamente nel caso in cui le parti costituite abbiano indicato, con nota depositata con modalità telematica, che non intendono comparire all'udienza;

41) le eventuali udienze civili si svolgeranno a porte chiuse;

42) i giudici dovranno predisporre i ruoli delle singole udienze in maniera tale da evitare la contemporanea presenza, nei locali antistanti le aule di udienza, di un numero di persone tale da impedire il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro; al riguardo la modalità ottimale è quella di fissare ogni procedimento ad orario fisso e diverso da quelle delle altre cause chiamate alla stessa udienza; è ammessa la fissazione per fasce orarie solamente se, in considerazione del numero e della tipologia dei procedimenti fissati nella stessa fascia, è assicurata la possibilità di rispettare la predetta distanza minima interpersonale;

43) i giudici chiameranno le cause all'orario per ciascuna di esse stabilito; in caso di mancata comparizione di tutte le parti, il verbale verrà chiuso decorsi 15 minuti dall'orario stabilito per la trattazione della causa;

IX) Udienze da remoto

44) avendo i magistrati addetti al Settore Lavoro già manifestato il loro consenso al riguardo, le udienze di prima comparizione delle controversie di cui all'art. 409 c.p.c. e di quelle di cui all'art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001 con costituzione in giudizio della Pubblica Amministrazione per mezzo di avvocati del libero Foro, nelle quali tutte le parti convenute si siano tempestivamente costituite e le udienze già fissate per la comparizione del C.T.U. al fine del conferimento dell'incarico allo stesso, verranno tenute mediante collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, con utilizzazione dell'applicativo Microsoft Teams, nel rispetto delle indicazioni contenute nel **Protocollo** per le udienze civili tramite collegamento da remoto sottoscritto dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino in data 9 aprile 2020;

X) Disposizioni varie

45) i ricorsi per decreto ingiuntivo verranno regolarmente trattati;

46) i ricorsi di volontaria giurisdizione in materie non di famiglia che non richiedono la trattazione in presenza di parti e difensori (per i quali, fino al 30 giugno 2020, è obbligatorio il deposito con modalità telematiche di tutti gli atti), verranno regolarmente trattati.

XI) Disposizioni finali

47) i procedimenti diversi da quelli di cui all'art. 83, co. 3, lett. a) del D.L. n. 18/2020 e da quelli trattati secondo quanto stabilito nei capi che precedono **saranno direttamente rinviati ad udienze successive al 30 giugno 2020 - fatte salve diverse disposizioni future in ragione dell'andamento dell'emergenza sanitaria** - con provvedimento del giudice designato da comunicare alle parti almeno 5 giorni prima dell'udienza già fissata per la trattazione della causa.

Si comunichi a tutti i Giudici, professionali ed onorari, del Tribunale, al Funzionario responsabile del settore Civile e a quelli del settore Penale, GIP e Dibattimento, al Procuratore della Repubblica ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in sede, nonchè, per opportuna conoscenza, al Presidente della Corte di Appello ed al Procuratore Generale presso la Corte di Appello.

Cassino, 14 aprile 2020.

Il Presidente del Tribunale

dott. Massimo Capasso

